

CLINICA DEL LAVORO  
MILANO  
29 marzo 2017  
in ricordo di Franca Merluzzi

**Sintesi dell'intervento di Michele di Lecce**

Per me il ricordo di Franca è strettamente legato alla mia prima esperienza professionale, quella di pretore penale di Milano, ed in particolare a quella parte di essa che, iniziata nella seconda metà degli anni settanta, durò poi per oltre un decennio.

Mi riferisco naturalmente all'epoca nella quale veniva creata per la prima volta presso una Pretura una sezione penale specializzata nella trattazione di procedimenti in materia di lavoro. Sembrava allora opportuno (e lo sarebbe a maggior ragione oggi, anche se in realtà non se ne parla più) affidare le indagini e la decisione (almeno in primo grado) a magistrati che avevano acquisito una specifica esperienza in un settore di solito non molto valorizzato negli uffici giudiziari quale era, e purtroppo è ancora, quello della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, avendo anche presenti i tanti comportamenti penalmente rilevanti connessi alla instaurazione, sviluppo e cessazione dei rapporti di lavoro.

In quegli anni tra l'altro si avevano le prime applicazioni di nuove e rilevanti normative (in questo ambito si pensi solo allo statuto dei lavoratori ed alla riforma sanitaria) e vi era una diffusa partecipazione alla crescita complessiva del Paese ed alla difesa di interessi comuni, anche ad opera dei c.d. pretori d'assalto.

In quel periodo le malattie professionali che in qualche modo giungevano all'esame dei magistrati non erano certo molte e tra esse l'ipoacusia era di gran lunga la più segnalata, trattandosi di una malattia tipica, cioè tabellata, e già correlata a numerosissime lavorazioni sia nelle tabelle del 1975 che poi in quelle del 1994. In proposito basterà ricordare che, vigendo a fini I.N.A.I.L. il criterio c.d. della doppia tabellazione (solo dal 1988 modificato per effetto di una decisione della Corte Costituzionale), si presumeva l'origine professionale di una malattia solo se tabellata e contratta da un soggetto addetto ad una lavorazione ad essa collegata; tale presunzione era contrastabile solo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei al lavoro svolto.

In un tale contesto era naturale, ed appare superfluo anche solo ricordarlo qui, che si cercasse da parte mia e dei colleghi della sezione di far riferimento a delle linee guida o degli orientamenti in una materia, quelle delle malattie professionali, difficile, complessa ed oggetto non di rado di singolari e non disinteressate teorie e prese di posizione.

Di qui il valore ed il rilievo assunto nel tempo, anche per i magistrati, delle classificazioni e delle standardizzazioni elaborate da Franca in tema di esposizione lavorativa al rumore, sempre fondate su un grande rigore scientifico non disgiunto da una marcata autonomia all'interno ed all'esterno dell'ambito accademico.

Ed allora, la Franca innanzi tutto come punto di riferimento per noi per la comprensione stessa del rumore negli ambienti di lavoro, degli effetti dello stesso sulle persone (la compromissione della comoda udibilità sociale come punto di snodo), ma anche su come fare una effettiva prevenzione, pur in presenza di una normativa penale speciale risalente nel tempo e non certo adeguata allo sviluppo industriale nel frattempo intervenuto (solo più tardi entreranno nel nostro ordinamento le norme più specifiche di derivazione comunitaria).

Normativa, per altro, che era allora più di oggi largamente disattesa, specie nelle sue previsioni di più ampia e generale portata, quali certamente erano la maggior parte di quelle relative all'igiene del lavoro ed alle misure prevenzionali personali.

Il mio rapporto professionale ed umano con Franca, quindi, si è sviluppato in un arco temporale abbastanza definito ed è andato via via consolidandosi anche sulla base di esperienze processuali concrete (allora il territorio milanese era pieno di realtà industriali ovviamente rumorose) e di continui confronti, specie in ordine alla valutazione della rilevanza in sede penale della compromissione dell'udito e quindi della configurabilità o non, in un numero piuttosto significativo di casi, del reato di lesioni personali colpose gravi per indebolimento permanente dell'udito; e ciò indipendentemente dalla per definizione diversa valutazione della rilevanza della diminuzione dell'udito ai fini della indennizzabilità da parte dell'I.N.A.I.L.